

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 24

Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021- 18 gennaio 2022, n. 6 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 3 del 19 gennaio 2022](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della presente legge nel testo all'epoca vigente.)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 7 agosto 2024, n. 30)

Art. 1¹

(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi avviene, ferma restando per le strutture pubbliche la previsione di cui al comma 3, sotto la responsabilità di personale farmacista.
2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina statale vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale.
3. Presso le strutture pubbliche di cui al comma 1, la presenza del farmacista viene programmata in coerenza con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, con la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica e con il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 2019, n.60](#).

¹ **Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 30. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nel testo all'epoca vigente, che recitava: "Art. 1 (Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private) 1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA}, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunatamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura. 2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia."**

Art. 2

(Dispensazione e fornitura farmaci)

1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.
2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.

Art. 3

(Compiti del farmacista)

1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.
2. *Per le finalità di cui al comma 1, il farmacista svolge le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n.85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti).²*

Art. 4³

(Clausola di salvaguardia)

1. *Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.*

² **Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 30. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo all'epoca vigente, che recitava: "2. A tal fine, il farmacista si occupa di: **a)** gestire i farmaci nella struttura; **b)** ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali; **c)** coordinare i rapporti con i fornitori; **d)** prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente; **e)** affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica; **f)** verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali; **g)** dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione."**

³ **Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 30. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nel testo all'epoca vigente, che recitava: "Art. 4 (Criteri di assunzione presso le strutture)**

1. *Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista abilitato, nel rispetto dei seguenti criteri: **a)** un farmacista per ogni sessanta posti letto; **b)** due o più farmacisti da garantire proporzionalmente nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto; **c)** un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. In questo caso, le stesse strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri organismi, ricorrendo alla tipologia contrattuale part-time."*

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie.
3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.